

**Convenzione Internazionale
per l'Eliminazione
di tutte le forme
di Discriminazione Razziale
ICERD**

**Distr.GENERAL
CERD/C/ITA/CO/15
Marzo 2008
Originale: INGLESE
VERSIONE INEDITA
TRADUZIONE A CURA DI
osservAzione, onlus**

**COMITATO PER L'ELIMINAZIONE
DELLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE – CERD
72° sessione
18 Febbraio - 7 Marzo 2008**

**CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO PRESENTATO DALLO STATO MEMBRO
IN BASE ALL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE**

**Osservazioni conclusive del CERD (Comitato per
l'Eliminazione della Discriminazione Razziale)**

ITALIA

VERSIONE INEDITA

1. Il Comitato prende in considerazione il XIV e il XV rapporto periodico presentato dall'Italia come documento unico (CERD/C/ITA/15), nelle sue 1851° e 1852° riunioni (CERD/C/SR 1851 e CERD/C/SR 1852), tenutesi il 20 e 21 febbraio 2008. Alle sue 1867° e 1868° riunioni (CERD/C/SR. 1867 e CERD/C/SR. 1868), tenutesi il 3 e 4 marzo 2008, ha adottato le seguenti osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione della XIV e della XV relazione periodica dell'Italia, che è stata elaborata conformemente alle guide linea dei rapporti, ed esprime apprezzamento per il franco dialogo che ha avuto luogo con la delegazione e per le complete e approfondite repliche scritte alla serie di questioni, fornite in maniera tempestiva prima della

sessione. Apprezza inoltre la presenza di una delegazione composta da esperti provenienti da vari ministeri e organismi ministeriali, tra cui l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e riconosce il loro sforzo nel rispondere alle domande orali del Comitato.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato accoglie con favore l'adozione del Decreto Legge 215 del luglio 2003 che recepisce la direttiva del Consiglio d'Europa 2000/43/EC, la quale contiene il principio di eguale trattamento delle persone senza riguardo alla loro razza o origine etnica.
4. Il Comitato accoglie con favore la convocazione della Conferenza Europea sulla Popolazione Rom tenutasi a Roma nel gennaio 2008, allo scopo di identificare possibili soluzioni ai problemi affrontati dai Rom.
5. Il Comitato accoglie con favore l'entrata in vigore nel gennaio 2008 del Decreto Legge 249/07 che garantisce agli immigrati una migliore protezione contro misure riguardanti l'espulsione.
6. Il Comitato accoglie con favore il memorandum del Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti, firmato da Opera Nomadi e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel giugno 2005.
7. Il Comitato accoglie con favore la fondazione nel novembre 2004, sotto il Ministero delle Pari opportunità, di un *Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali* (UNAR) per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
8. Il Comitato accoglie con favore l'informazione fornita dallo Stato membro, secondo la quale la Corte di Cassazione ha deliberato che ogni atto giudiziale concernente un imputato, dovrebbe essere dichiarato nullo e non valido se non è stato tradotto nella lingua madre dell'imputato. Il Comitato inoltre accoglie con favore l'istituzione di mediatori culturali e linguistici che forniscano informazioni, consigli e aiuti ai detenuti stranieri durante i procedimenti giudiziari.
9. Il Comitato prende nota con soddisfazione dell'emanazione, il 22 giugno 2007, della legge che prevede sanzioni penali contro coloro che danno lavoro a migranti senza documenti, allo scopo di combattere lo sfruttamento sul posto di lavoro.
10. Il Comitato accoglie con favore l'adozione del Decreto Legge 162/2005 che prevede nuove misure allo scopo di prevenire e sanzionare atti di violenza a sfondo razziale motivi razziali durante eventi sportivi, e che prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio Nazionale Eventi Sportivi.

C. Preoccupazioni e raccomandazioni

11. Mentre prende nota delle spiegazioni fornite dalla delegazione – secondo la quale la legislazione dello Stato membro non consente censimenti che registrino dati relativi all'etnia e non fa distinzioni tra i cittadini in base all'origine etnica, linguistica o religiosa –, il Comitato esprime preoccupazione riguardo alla scarsità di dati statistici nel rapporto dello Stato membro sulla composizione etnica della sua popolazione.

Il Comitato raccomanda che, in conformità con il paragrafo 11 delle linee guida (riviste) relative al rapporto (CERD/C/2007/1), lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni sull'uso della lingua madre, delle lingue parlate comunemente, o altre indicazioni di diversità etnica, insieme ad alcune informazioni ricavate dalle indagini con scopi sociali eseguite su base volontaria, col pieno rispetto della privacy e dell'anonimato per quanto concerne gli individui.

12. Mentre prende nota delle promesse fatte dalla delegazione sul fatto che lo Stato membro riprenderà in considerazione il riconoscimento di Rom e Sinti come minoranza ufficiale in base alla legge nazionale, su un piano di parità con le minoranze storico-linguistiche protette dalla Legge n. 482/1999, il Comitato si preoccupa del fatto che non è stata adottata alcuna politica o legge nazionale complessiva indirizzata agli specifici bisogni di Rom e Sinti. (art.2)

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n.27 sulla discriminazione verso i Rom, raccomanda che lo Stato membro adotti e implementi una politica nazionale complessiva e anche una legislazione riguardante Rom e Sinti nell'ottica di riconoscerli come una minoranza nazionale, e di proteggere e di promuovere la loro lingua e la loro cultura.

13. Il Comitato prende nota che lo Stato membro non ha ancora costituito un ufficio nazionale indipendente per i diritti umani. Prende anche nota dell'impegno a costituire una istituzione nazionale per i diritti umani preso durante l'elezione del Consiglio per i Diritti Umani e l'approvazione il 4 aprile 2007, da parte della Camera dei Deputati, di una mozione nell'ottica di costituire la suddetta istituzione in accordo coi Principi di Parigi 1991 (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. A/RES/48/134 del 20 dicembre 1993). (art. 2)

Il Comitato raccomanda che lo Stato membro intraprenda, consultandosi con una cospicua rappresentanza della società civile e con il sostegno dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, i passi necessari per procedere alla costituzione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi 1991 (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. A/RES/48/134 del 20 dicembre 1993).

14. Mentre accoglie con favore la nuova politica per combattere la marginalizzazione di Rom e Sinti in materia di alloggio e per facilitare la loro inclusione sociale, il Comitato è preoccupato per il fatto che Rom e Sinti ancora vivono in condizione di segregazione *de facto* in campi privi dei servizi minimi. (art. 3 e art. 5 (e)(iii)).

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n.27, raccomanda che lo Stato membro sviluppi e implementi politiche e progetti indirizzati ad annullare la segregazione della comunità Rom in materia di alloggio, per coinvolgere le comunità Rom e le associazioni come partner, insieme a altre persone, in progetti di costruzione, di recupero e di manutenzione di alloggi. Il Comitato inoltre raccomanda che lo Stato membro agisca con fermezza contro provvedimenti locali che negano la residenza ai Rom e contro l'espulsione illegale dei Rom, e che smetta di sistemare i Rom in campi fuori dalle aree popolate, in luoghi isolati e senza accesso alla sanità o agli altri servizi base.

15. Il Comitato, mentre prende nota delle iniziative adottate dallo Stato membro per combattere la discriminazione razziale e l'intolleranza, è preoccupato per episodi riferiti che riguardano discorsi di incitamento all'odio, comprese dichiarazioni che hanno per bersaglio i cittadini stranieri in Italia e i Rom, attribuiti a esponenti politici. (art. 4)

Il Comitato raccomanda che lo Stato membro incrementi i suoi sforzi per prevenire le offese su basi razziali e i discorsi di incitamento all'odio, e garantisca che siano effettivamente implementate norme di legge per sanzionare questo genere di reati. Il Comitato ricorda poi che l'esercizio del diritto di libertà d'espressione implica speciali doveri e responsabilità, in particolare l'obbligo di non propagandare idee razziste. Raccomanda inoltre che lo Stato membro

intraprenda azioni risolutive per contenere ogni tendenza, specialmente se proveniente da politici, a stigmatizzare, stereotipare o indicare le persone sulle basi di razza, colore della pelle, lignaggio e origini nazionali o etniche, o a utilizzare propaganda razzista a fini politici.

16. Il Comitato è profondamente preoccupato per gli atteggiamenti e gli stereotipi prevalentemente negativi nei confronti dei Rom diffusi tra le amministrazioni comunali e l'opinione pubblica, che trovano il loro esiti in ordinanze discriminatorie, cartelli stradali e altre misure adottate dalle autorità municipali che prendono di mira le popolazioni nomadi. (art. 5 e art. 7)

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n.27, sollecita lo Stato membro a garantire che le amministrazioni comunali rimuovano le ordinanze discriminatorie e si conformino agli obblighi dello Stato membro nei confronti della Convenzione. Il Comitato inoltre sollecita lo Stato membro a promuovere, attraverso l'incoraggiamento ad autentico dialogo, incontri o altri modi appropriati per migliorare le relazioni tra la comunità Rom e quella non-Rom, in particolare a livello locale, allo scopo di metter fine alla discriminazione verso i Rom.

17. Il Comitato esprime preoccupazione per i dati riguardanti la situazione dei lavoratori migranti senza documenti provenienti da varie parti del mondo, in particolare Africa, Europa dell'Est e Asia, e sottolinea le violazioni dei diritti umani che essi subiscono, in particolare per quanto riguarda i loro diritti economici, sociali e culturali, tra cui ci sono: dichiarati maltrattamenti, bassi salari ricevuti con considerevole ritardo, orario di lavoro più lunghi del dovuto, le situazioni di lavoro «vincolato» nel quale parte del salario viene trattenuto dal padrone come pagamento per la sistemazione in un alloggio sovraffollato senza elettricità o acqua corrente. (art. 5)

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n.30 sui non-cittadini, esorta lo Stato membro a prendere delle misure per eliminare la discriminazione verso i non-cittadini in materia di condizioni di lavoro e di requisiti di lavoro, tra cui regolamenti e pratiche di impiego con scopi o effetti discriminatori. Inoltre raccomanda che lo Stato membro prenda misure effettive per prevenire e correggere i seri problemi spesso affrontati dai lavoratori non-cittadini, tra cui la schiavitù per debito, la confisca del passaporto, la reclusione illegale e la violenza fisica.

18. Il Comitato è preoccupato per le affermazioni secondo cui gli stranieri tenuti nel Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza (CPTA) di Lampedusa non sono stati opportunamente informati dei loro diritti, non hanno accesso a un avvocato e subiscono espulsioni collettive. È inoltre preoccupato per i rapporti che indicano come le condizioni di detenzione in questo centro siano insoddisfacenti in termini di sovraffollamento, igiene, cibo, cure mediche, e che alcuni immigrati hanno subito maltrattamenti. (art. 5)

Lo Stato membro è incoraggiato a migliorare le condizioni dei CPTA e dei centri di accoglienza e identificazione per assicurare che siano fornite adeguate cure sanitarie e migliori condizioni di vita. Inoltre ricorda l'obbligo dello Stato membro di adottare misure che garantiscano che le condizioni nei centri per i rifugiati e i richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali. Inoltre il Comitato raccomanda che lo Stato membro adotti misure che garantiscano che i non-cittadini non siano forzatamente rimpatriati o trasferiti in Paesi o territori dove potrebbero essere soggetti a serie violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura e crudeli e inumani trattamenti o punizioni.

19. Il Comitato è preoccupato per i rapporti che riferiscono maltrattamenti verso i Rom, in particolare verso i Rom di origine rumena, eseguiti da agenti delle forze di polizia durante i raid nei campi Rom, tanto più in seguito all'emanazione del decreto Decreto Legge 181/07 del novembre 2007 riguardante l'espulsione degli stranieri. (art. 5(b))

Il Comitato raccomanda che lo Stato membro adotti misure per prevenire l'uso illegale della forza da parte della polizia nei confronti dei Rom, e che le autorità locali intraprendano azioni più decise per prevenire e punire gli atti di violenza per motivi razziali contro i Rom o qualsiasi altra persona di origine straniera. A tale proposito, il Comitato richiama l'attenzione dello Stato membro sulla sua raccomandazione generale n.27 e lo esorta affinché garantisca il rispetto della sicurezza e dell'integrità dei Rom, senza alcuna discriminazione, con l'adozione di misure che prevengano gli atti di violenza contro di loro per motivi razziali.

20. Mentre si accoglie con favore l'iniziativa presa dal Ministro della Pubblica Istruzione, a entrambi i livelli, locale e centrale, per garantire l'integrazione e l'effettiva scolarizzazione dei bambini Rom e anche per combattere fallimento e abbandono scolastico, il Comitato resta molto preoccupato per la bassa frequenza scolastica dei bambini Rom. (art. 5(e)(v))

Il Comitato richiama ancora una volta l'attenzione dello Stato membro sulla sua raccomandazione generale n.27 e raccomanda che lo Stato membro aumenti i suoi sforzi per favorire l'inclusione nel sistema scolastico di tutti i bambini di origine rom e per rimediare alle cause dei tassi di abbandono – inclusi i possibili casi di matrimonio precoce, in particolare delle ragazze Rom – e, a questo proposito, cooperi attivamente con i genitori Rom, le associazioni e le comunità locali. Inoltre raccomanda che si proceda a migliorare il dialogo e la comunicazione tra insegnanti e bambini Rom, comunità Rom e genitori, anche tramite un maggior ricorso a insegnanti specializzati e mediatori scelti tra i Rom.

21. Il Comitato prende nota del piccolo numero di processi per discriminazione razziale nello Stato membro.

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n.31 sulla prevenzione della discriminazione razziale nell'amministrazione e nell'ambito del sistema giudiziario, ricorda allo Stato membro che il piccolo numero di denunce, procedimenti giudiziari e condanne relative ad atti di discriminazione razziale non può essere visto come necessariamente positivo. Lo Stato membro dovrebbe indagare se questa situazione è il risultato di una informazione inadeguata fornita alle vittime riguardo i loro diritti, di un livello insufficiente di consapevolezza da parte delle autorità in merito a reati che implicano il razzismo. Lo Stato membro dovrebbe prendere, in particolare sulla base di una simile verifica, tutte le misure necessarie per garantire che le vittime della discriminazione razziale abbiano accesso a effettivi rimedi giuridici.

22. Il Comitato è preoccupato del fatto che i mass media continuano ad avere un ruolo nel rappresentare con una immagine negativa le comunità Rom e Sinti e che lo Stato membro adotta misure insufficienti per porre rimedio a questa situazione. (art. 7).

Il Comitato raccomanda che lo Stato membro incoraggi i media ad avere un ruolo positivo nel combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi che conducono alla discriminazione razziale, e che adotti tutte le misure necessarie per combattere il razzismo nei media. Inoltre sollecita lo Stato membro ad adottare immediatamente il codice di condotta dei giornalisti redatto congiuntamente da UNAR, UNHCR e la Federazione Nazionale Stampa Italiana.

23. Il Comitato invita lo Stato membro a considerare la ratifica della Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990 (adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1990, Risoluzione A/RES/45/158)

24. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro prenda in considerazione le parti fondamentali della Dichiarazione e Programma di Azione di Durban, adottata nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione razziale, la Xenofobia e le altre forme di Intolleranza (A/CONF.189/12, cap. I), nell'implementare la

Convenzione all'interno della sua legislazione nazionale, con particolare attenzione verso gli articoli 2 e 7 della convenzione. Il Comitato inoltre sollecita lo Stato membro a includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni specifiche sui piani d'azione e sulle misure prese per implementare la Dichiarazione e Programma d'Azione di Durban a livello nazionale. Il Comitato invita ancora lo Stato membro a partecipare attivamente al Comitato Preparatorio della Conferenza di Revisione di Durban e anche alla Conferenza di Revisione di Durban nel 2009.

25. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro ratifichi l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 6, della Convenzione, adottato il 15 gennaio 1992 al quattordicesimo incontro degli Stati membri della Convenzione e ratificato dall'Assemblea Generale del 16 dicembre 1992 (risoluzione A/RES/47/111). Legato a questo, il Comitato ricorda la risoluzione dell'Assemblea Generale del 19 dicembre 2006 (A/RES/61/148), in cui l'Assemblea invita caldamente gli Stati membri ad accelerare le loro procedure interne di ratificazione con particolare riguardo agli emendamenti, e a notificare rapidamente per scritto al Segretario Generale la loro adesione all'emendamento.
26. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato membro siano resi prontamente accessibili al pubblico al momento della loro presentazione, e che le osservazioni del Comitato in merito ai rapporti vengano ugualmente rese pubbliche nella lingua nazionale (e in tutte le eventuali lingue ufficiali).
27. Il Comitato raccomanda che lo Stato membro si consulti in modo approfondito con le organizzazioni della società civile che lavorano nel campo della tutela dei diritti umani, soprattutto in quello della lotta alla discriminazione razziale, nella circostanza della preparazione del prossimo rapporto periodico.
28. Lo Stato membro dovrebbe, entro un anno, fornire informazioni sul modo in cui ha seguito le raccomandazioni del Comitato contenute nei paragrafi 13, 18 e 22 delle presenti osservazioni conclusive, in conformità al paragrafo 1 della norma 65 del regolamento di procedura del Comitato.
29. Il Comitato invita lo Stato membro ad aggiornare il suo documento fondamentale in secondo con le linee guida armonizzate relative ai rapporti nel quadro dei trattati in materia di diritti umani, in particolare quelle relative al Common Core Document, come adottato dal quinto incontro tra i Comitati emanazione dei trattati sui rapporti umani, che ha avuto luogo nel giugno 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).
30. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di presentare in un unico rapporto i suoi rapporti periodici dal XVI al XVIII, con consegna prevista per il 18 febbraio 2011, prendendo in considerazione le linee guida per i documenti del CERD adottate dal Comitato nella sua 71a sessione (CERD/C/2007/1). Questo rapporto dovrebbe essere un documento aggiornato e indicare i rimedi adottati in merito alle questioni sollevate nelle presenti osservazioni conclusive.
